

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 4

del 8-1-2021

O G G E T T O

Convenzione tra quest'Azienda ULSS e la Residenza il "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" di Montegalda.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 26

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con richiesta formulata con nota in atti, in ragione della situazione contingente ricollegata alla diffusione del COVID-19, la Residenza "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" di Montegalda ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione di personale del Comparto Sanità di quest'Azienda.

Visto l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede che le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale non solo presso altre pubbliche amministrazioni, ma anche presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, che disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.

Ritenuta di fondamentale importanza la sinergia operativa tra i vari enti/fondazioni/imprese che operano nell'ambito sanitario e di assistenza alla persona in questo particolare momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19. In particolare si ritiene necessario e proficuo implementare forme di supporto reciproco tra Aziende Sanitarie e Case di Riposo che, per la particolarità dell'utenza, possono considerarsi tra i soggetti più vulnerabili rispetto alla diffusione del predetto virus, con inevitabili ricadute sull'ospedalizzazione degli ospiti.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione tra questa Azienda ULSS e la Residenza "Il Cenacolo Nostra Signora di Fatima" di Montegalda, per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso la suddetta Residenza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante, precisando che la stessa non comporta alcun onere a carico di quest'Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la Convenzione tra l'ULSS n. 8 Berica e la Residenza "Il Cenacolo Nostra Signora di Fatima" di Montegalda per l'attività di collaborazione con personale di quest'Azienda ULSS, assegnato temporaneamente presso la suddetta Residenza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale ed integrante;
3. di dare atto che l'applicazione della convenzione di cui al punto che precede non comporta alcun costo a carico di questa Azienda ULSS;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 9-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE
TRA L'AZIENDA ULSS N° 8 BERICA E

L'Azienda U.L.S.S. n° 8 Berica con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA n° 02441500242, nella persona del Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi

E

La Residenza “Cenacolo Nostra Signora di Fatima” con sede legale in Via Castello 50 a Montegalda (VI), codice fiscale e partita IVA n° 00548170240 nella persona del Presidente sig.ra Lorenzina Tecchiato.

Premesso che il “Cenacolo Nostra Signora di Fatima” ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione, mediante il distacco, di personale del Comparto Sanità di questa Azienda ULSS n° 8 Berica, per un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria ricollegata alla diffusione del COVID-19.

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs n. 165/2001, ha per oggetto la disciplina del distacco presso la sede del “Cenacolo Nostra Signora di Fatima”, di dipendenti (personale del Comparto Sanità) dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito: Azienda), affinché siano svolte le attività di competenza del profilo professionale di appartenenza al fine di attuare sinergie operative fra i due Enti, nell'interesse specifico di contrastare il diffondersi del coronavirus COVID-19.

ART. 2

Il rapporto di lavoro instaurato dall'Azienda con il personale distaccato presso la sede del “Cenacolo Nostra Signora di Fatima” rimane ad ogni effetto giuridico in capo all'Azienda ULSS n.° 8, ferma restando l'attività prestata a favore della suddetta Struttura.

Per il personale dipendente, per tutto il periodo di distacco, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda, con applicazione degli istituti previsti dai CC.NN.LL.LL del Comparto Sanità.

A conclusione del periodo di distacco, il personale aziendale ritornerà ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni presso l'Azienda.

L'Azienda procederà con comunicazione formale ad assegnare il personale presso il “Cenacolo Nostra Signora di Fatima”, con indicazione della decorrenza, nonché della durata dell'assegnazione stessa.

ART. 3

Nell'espletamento delle funzioni attribuite, e per il periodo di distacco, il personale aziendale sarà inserito, funzionalmente, presso la sede del "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" e dovrà attenersi al relativo modello organizzativo di lavoro, nonché ai regolamenti della Residenza stessa, affidando al personale distaccato le mansioni connesse al profilo professionale di appartenenza.

ART. 4

L'Azienda provvederà a corrispondere al personale distaccato la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base del relativo contratto di lavoro ed a richiederne il totale rimborso alla Residenza "Cenacolo Nostra Signora di Fatima", cui compete di comunicare la turnazione del lavoro effettuato, anche al fine di corrispondere al personale dipendente distaccato, i componenti accessori previsti dai vigenti CC.NN.LL.LL. Comparto Sanità.

ART. 5

La copertura assicurativa per gli infortuni compete all'Azienda ULSS n. 8 che chiederà il rimborso della quota dei relativi premi al "Cenacolo Nostra Signora di Fatima". La Residenza "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" è obbligata ad assicurare con propria polizza per responsabilità civile verso terzi tutto il personale dell'Azienda distaccato.

La presente convenzione non produrrà alcun costo a carico dell'Azienda.

La Residenza "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" comunicherà tempestivamente all'Azienda: infortuni, malattia, permessi e congedi ordinari, riferiti al personale temporaneamente distaccato.

ART. 6

Le Parti attestano che il servizio prestato dal personale distaccato in virtù della presente convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali dell'Azienda e che lo stesso non può configurare un rapporto di lavoro subordinato con la Residenza "Cenacolo Nostra Signora di Fatima" che usufruisce delle prestazioni.

ART. 7

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione, con durata di mesi due, prorogabili in accordo fra le Parti.

ART. 8

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e successive m. ed i., a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione non è soggetta a bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza

per l'Azienda ULSS n° 8 Berica
Il Commissario

Giovanni Pavesi

per Cenacolo
Nostra Signora di Fatima
Il Presidente
Lorenzina Tecchiato
